



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00291/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2016, presentato, in data 17 maggio 2016, dal sig. Eugenio Ascari (all'epoca dei fatti Agente di calciatori e società) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello F.I.G.C. - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 106/CFA del 18 aprile, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale è stata irrogata nei confronti dello stesso ricorrente la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della F.I.G.C. per anni 3 (tre), con ammenda pari ad € 50.000,00.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della intimata FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 giugno 2016.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma in data 21 giugno 2016.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face